

## II

(Atti non legislativi)

## REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 291/2012 DELLA COMMISSIONE

del 2 aprile 2012

**recante modifica al regolamento (CE) n. 992/95 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari dell'Unione per determinati prodotti agricoli e della pesca originari della Norvegia**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 992/95 del Consiglio, del 10 aprile 1995, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per determinati prodotti agricoli e della pesca originari della Norvegia <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

- (1) È stato concluso un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli sulla base dell'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo. L'accordo è stato approvato per conto dell'Unione con la decisione 2011/818/UE del Consiglio <sup>(2)</sup>.
- (2) Tale accordo promuove la liberalizzazione progressiva degli scambi di prodotti agricoli tra l'Unione europea e la Norvegia, su base preferenziale, reciproca e mutualmente vantaggiosa e nuovi contingenti tariffari annui esenti da dazi all'importazione nell'Unione europea di determinati prodotti agricoli originari della Norvegia.

- (3) Per dare attuazione ai nuovi contingenti tariffari previsti dall'accordo, è necessario modificare il regolamento (CE) n. 992/95.
- (4) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 992/95.
- (5) Conformemente alla decisione 2011/818/UE, i nuovi contingenti tariffari si applicano dal 1° gennaio 2012. Occorre pertanto che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla stessa data.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato I del regolamento (CE) n. 992/95 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 2012

*Per la Commissione*

*Il presidente*

José Manuel BARROSO

<sup>(1)</sup> GU L 101 del 4.5.1995, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 327 del 9.12.2011, pag. 1.

## ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 992/95 è così modificato:

a) Le righe corrispondenti ai numeri d'ordine 09.0701, 09.0751, 09.0757 e 09.0759 sono sostituite dalle seguenti:

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)	Dazio contingente (%)
«09.0701	Ex 1504 20 10 Ex 1504 30 10	90 99	Grassi e oli di animali marini, diversi dall'olio di balena e dallo spermaceti, in imballaggi di contenuto netto superiore ad 1 kg	Dall'1.1 al 31.12	1 000	8,5
09.0751	Ex 0704 10 00	90	Cavolfiori	Dall'1.8 al 31.10	2 000	0
09.0757	Ex 0809 21 00 Ex 0809 29 00		Ciliegie, fresche	Dal 16.7 al 15.9	900	0 <sup>(3)</sup>
09.0759	Ex 0809 40 05		Prugne, fresche, dal 1° settembre al 15 ottobre	Dall'1.9 al 15.10	600	0 <sup>(3)</sup> »

b) le righe corrispondenti ai numeri d'ordine 09.0753, 09.0755, 09.0775, 09.0777, 09.0781 e 09.0785 sono soppresse;

c) sono inserite le righe seguenti:

«09.0815	0810 20 10		Lamponi, freschi	Dall'1.1 al 31.12	400	0
09.0816	2005 20 20		Patate a fette sottili, fritte, anche salate o aromatizzate, in imballaggi ermeticamente chiusi, atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate	Dall'1.1 al 31.12	200	0
09.0817	2309 10 13 2309 10 15 2309 10 19 2309 10 33 2309 10 39 2309 10 51 2309 10 53 2309 10 59 2309 10 70 2309 10 90		Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto	Dall'1.1 al 31.12	13 000	0»